

Oggetto: SANZIONI AMMINISTRATIVE. SPESE DI NOTIFICA. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale ricorda che con precedente deliberazione n. 12/13 dell'11 febbraio 2013, la Giunta Camerale, al fine della determinazione delle spese di procedimento così come previste dagli artt. 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha stabilito di recuperare solo le spese vive effettivamente sostenute. Nello specifico, la deliberazione dispone che:

1. per i verbali di accertamento di violazioni amministrative inerenti il Registro delle Imprese, il Repertorio Economico Amministrativo e l'artigianato siano recuperate le spese vive di notifica e di riscossione effettivamente sostenute;
2. per i verbali di accertamento di violazioni amministrative che siano emessi in conseguenza di accertamenti ispettivi svolti da uffici camerali siano recuperati, oltre alle spese vive, di notifica e di riscossione effettivamente sostenute, anche i costi specificamente riferibili all'effettuazione delle ispezioni le cui risultanze hanno dato luogo alla contestazione;
3. in relazione all'emissione di ordinanze-ingiunzione conseguenti a verbali di accertamento di qualsiasi natura siano recuperate le spese vive di notifica e di riscossione, effettivamente sostenute, fermo restando che al momento dell'emissione dell'ordinanza sarà ingiunto anche il pagamento delle spese non riscosse relative alle precedenti fasi del procedimento, nella misura indicata dall'organo accertatore nel relativo verbale.

La notifica degli atti avviene prevalentemente a mezzo del servizio postale e, ove questa non vada a buon fine, a opera del messo comunale secondo le procedure disciplinate dagli artt. 137 e ss. del c.p.c.

Per la notifica a mezzo del servizio postale il Segretario Generale ricorda che, oltre al costo dell'invio dell'atto, la Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (CAD). Inoltre, la Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN). Quindi, le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell'atto (RR con costo di Euro 7,20) provvedono all'invio, al verificarsi del caso:

- della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR applicando la tariffa di Euro 4,30;
- della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di Euro 3,60.

Come premesso, laddove non sia stato possibile notificare gli atti a mezzo del servizio postale, i funzionari camerali si rivolgono ai Comuni presso i quali il destinatario dell'atto risulta(va) residente dai pubblici registri, al fine di una notificazione mediante messo comunale, solitamente, con affissione all'albo pretorio ai sensi degli articoli 140 e 143 del c.p.c.: nel primo caso il comune interessato sarà legittimato a richiedere il pagamento di € 5,88 oltre alle spese di spedizione a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento, diversamente, quando opera l'art. 143 c.p.c., l'importo del rimborso sarà esclusivamente di € 5,88.

Per tutte le sanzioni diverse da quelle R.E.A. e da quelle in materia di artigianato, la Camera di Commercio di Prato non è legittimata a riscuotere gli importi (a partire da quelle Registro delle Imprese). Tali violazioni accertate devono essere pagate dall'obbligato esclusivamente con



modello F23 (presso gli sportelli degli agenti della riscossione, di una banca o di un ufficio postale) e pertanto sono introitate direttamente dall'Erario. Equitalia, incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni, trattiene l'aggio per l'attività di recupero delle somme a questo affidate. Nello specifico, la commissione che Equitalia trattiene per ogni voce di pagamento individuata nel modello F23 è di € 6,20.

L'aggio di Equitalia è una spesa che si manifesta solo nel caso in cui l'obbligato provveda al pagamento della sanzione.

Nel corso del 2013:

- gli uffici camerali, nel loro insieme, hanno inviato 2.668 atti giudiziari, dei quali 1.382 del costo di € 7,20 e 1.286 del costo di € 8,25. La spesa complessiva 2013 per l'invio dei predetti atti è stata di € 20.559,90 (€9.950,40 + €10.609,50);
- successivamente, Poste Italiane ha richiesto il pagamento di 1.164 CAN/CAD, pari al 43,6% del totale degli atti inviati. L'importo pagato per le stesse è stato di € 4.889,50;
- per quanto attiene alle notifiche mediante messo comunale (artt. 140 e 143 c.p.c.), esse hanno riguardato il 10,2% del totale dei verbali inviati, per una spesa a competenza 2013 di € 2.401,76;
- infine, per l'invio degli atti giudiziari l'ente camerale deve munirsi di buste (1), cartoline AR (2), etichette (3) e carta intestata (4). La spesa stimata a competenza 2013 per il predetto materiale di consumo è quantificabile all'incirca in € 450,00.

Da quanto sopra evidenziato, la spesa viva che la Camera di Commercio di Prato ha sostenuto nel 2013 per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative è stimabile, sicuramente per difetto, in € 28.301,16.

Per quanto attiene ai recuperi delle spese di procedimento, i rimborsi incassati nell'anno 2013 ammontano complessivamente a € 9.625,48, evidenziando un saldo negativo spese/recuperi pari a € 18.695,34.

La spesa sopra indicata non tiene conto del costo del personale e dei costi relativi al materiale di consumo (per cartucce o toner per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, conversazioni telefoniche, ecc.).

Per completare il quadro di riferimento, occorre tenere conto di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, in base al quale le pubbliche amministrazioni devono utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni nei confronti di cittadini e imprese. Ogni impresa ha l'obbligo di dichiarare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La notifica degli atti relativi al procedimento sanzionatorio tramite PEC, ove possibile, consentirà di ridurre i costi a carico dell'amministrazione.

Il Segretario Generale, visto quanto esposto in narrativa, propone una modifica alla precedente deliberazione adottata in merito, aggiornando l'importo delle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su gli atti di accertamento, verbali e ordinanze ingiunzione di competenza camerale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente.

Segue uno scambio di opinioni tra i presenti, al termine del quale

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

VISTA la legge 24.11.1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", e in particolare l'art. 16, comma 1, che legittima l'Amministrazione a richiedere ai trasgressori il pagamento delle "spese di procedimento", e l'art. 18, comma 2, che del pari, in relazione alla ordinanza-ingiunzione, dispone che con lo stesso provvedimento con cui si ingiunge il pagamento della sanzione, siano richieste anche le "spese";

RITENUTO opportuno definire i criteri per la quantificazione degli importi da recuperare, a fronte delle spese sostenute dai preposti uffici camerali in relazione ai procedimenti sanzionatori di cui alla L. n. 689/1981, secondo un criterio e una misura che possano essere il più possibile corretti nell'interesse dell'Ente;

VISTA la Legge 20/11/1982 n° 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari";

RICHIAMATI i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 12/13 dell'11 febbraio 2013;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale;

All'unanimità,

#### DELIBERA

1) di stabilire che per i verbali di accertamento di violazioni amministrative inerenti il Registro delle Imprese, il Repertorio Economico Amministrativo e l'artigianato siano recuperate le spese vive di notifica e di riscossione effettivamente sostenute, oltre a € 6,00 per spese di procedimento;

2) di stabilire che per i verbali di accertamento di violazioni amministrative che siano emessi in conseguenza di accertamenti ispettivi svolti da uffici camerali siano recuperati, oltre alle spese vive, di notifica e di riscossione effettivamente sostenute, anche € 20,00 per la copertura dei costi relativi alle ispezioni le cui risultanze hanno dato luogo alla contestazione;

3) di stabilire che in relazione all'emissione di ordinanze-ingiunzione conseguenti a verbali di accertamento di qualsiasi natura siano recuperate le spese vive di notifica e di riscossione, effettivamente sostenute, fermo restando che al momento dell'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981 sarà ingiunto anche il pagamento delle spese non rimosse relative alle precedenti fasi del procedimento, nella misura indicata dall'organo accertatore nel relativo verbale, oltre a € 6,00 per spese di procedimento.

Le misure stabilite nel presente atto entrano in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso all'albo camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)